



Tribunale di Lodi

Presidenza

Lodi, 9 luglio 2019

[REDACTED]

Egregio avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Oggetto: segnalazione del 8.7.2019

Nel riscontrare la nota in oggetto mi premetto di segnalarle che Il concetto di discriminazione presuppone, in genere, la presenza di un trattamento particolare, diverso, rispetto a quello riservato ad altri individui oltre l'assenza di giustificazione per questo differente trattamento.

Nell'accezione normativa del termine costituisce discriminazione "ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"

Nel caso di specie il dott. [REDACTED] pare essersi limitato ad rivolgerLe un' esortazione che evidentemente non e' stata gradita. Non risulta tuttavia che la presenza del bambino sia stata in alcun modo utilizzata per pregiudicare la sua attività professionale.

Peraltro, vista la professione che svolge, non devo certo ricordarle le categorie di soggetti ammessi alle udienze.

Tuttavia, posta la qualifica dello scrivente ed il fatto che nella missiva si paventano "*gravi omissioni del personale giudiziario*" sarà mia cura trasmettere la sua nota alla Procura della Repubblica in sede che, in esito agli accertamenti del caso, potrà valutare se tali, non meglio precisate, omissioni sussistano effettivamente oppure se sia ravvisabile il reato di calunnia a suo carico.

Quanto al resto della missiva trattasi di doglianze rivolte nei confronti di un provvedimento giudiziario che, al pari di quelle relative alla presunta mancata terzietà del non meglio precisato "Organo Giudicante" potranno, se del caso, essere fatte valere, nella competente sede giurisdizionale.

Non compete infatti al Presidente del Tribunale (ma nemmeno al Presidente di sezione) il compito di sindacare, nel merito, il contenuto dei provvedimenti emessi dai giudici.

Sulla scorta di tali premesse non ritengo necessario incontrarla.

Distinti saluti.

 IL PRESIDENTE
